

Espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

Illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione.

Conseguentemente, il "Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti" (art. 52 cdf), ancorché collocato nel Titolo IV dedicato ai «doveri dell'avvocato nel processo» e sebbene riferito agli "scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale" riguarda l'uso delle parole degli iscritti all'albo anche nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025
NOTA:

In senso conforme, CNF n. 23/2025, CNF n. 311/2024, CNF n. 191/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 232/2020, CNF n. 141/2020.

La potenziale rilevanza deontologica della vita privata dell'avvocato è prevista nell'art. 2 co. 1 cdf ("Le norme deontologiche [...] si applicano anche ai comportamenti nella vita privata"), nell'art. 9 co. 2 cdf ("anche al di fuori dell'attività professionale"), nell'art. 24 co. 2 cdf (conflitti di "interessi riguardanti la propria sfera personale"), nell'art. 63 co. 1 cdf ("anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero") e nell'art. 64 co. 2 cdf ("inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione").